



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.472 DEL 06/02/2026

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.332

Serie B Femminile n.17

Gir. UNICO

17 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 01 FEBBRAIO 2026

Gara n.

353	U.S. THERMAL BASKET	LUPE SAN MARTINO giocata il 31/01/2026 (ROSSI A., GERON R.)	63 - 64
354	THE PUBLIC San Bonifacio	MR BUCKETS Cussignacco giocata il 31/01/2026 (VICENTINI E., REDI R.)	66 - 60
355	UMANA REYER VENEZIA	PALL. BOLZANO giocata il 31/01/2026 (NALETTO F., CALDART S.)	78 - 64
356	INTERCLUB MUGGIA	BK FEMM. MONTECCHIO giocata il 31/01/2026 (LUCHESE T., CESCO F.)	55 - 58
357	BK FEMM. CONEGLIANO	BENPOWER Pordenone giocata il 31/01/2026 (FAVARO M., ZENTILIN N.)	68 - 79
358	FAMILA BK SCHIO	JUNIOR BK SAN MARCO giocata il 31/01/2026 (CASTORINA A., MUNARI S.)	56 - 61
359	POL. CASARSA	MAS LOGISTICS Istrana giocata il 31/01/2026 (ANGELI N., FABBRO A.)	69 - 45

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

354	EMILIANO CIGNOLINI (MR BUCKETS Cussignacco)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al tesserato Cignolini Emiliano (Cussignacco) la sanzione della deplorazione per il comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri a fine gara (art. 33, 1 -1a R.g.)
354	ENRICO SINONE (MR BUCKETS Cussignacco)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al tesserato Sinone Enrico (Cussignacco) la sanzione della deplorazione per il comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri a fine gara (art. 33, 1 -1a R.g.)
355	UMANA REYER VENEZIA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Reyer la sanzione dell'ammenda di euro 30 per le offese rivolte agli arbitri durante la gara dai propri sostenitori (art. 27, co. 4bc R.G. si tiene conto della recidiva).
357	BK FEMM. CONEGLIANO	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Conegliano la sanzione

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.332

Serie B Femminile n.17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

358

JUNIOR BK SAN MARCO

dell'ammenda di euro 45 per le offese rivolte all'arbitro durante la gara dai propri sostenitori (art. 27, co. 4bd r.g, si tiene conto della recidiva)

Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Junior San Marco la sanzione della diffida per il mancato utilizzo dell'ultima lista R generata (art. 38 comma 1/q Reg. Giustizia).

Giovanna Vittadello
GIUDICE SPORTIVO

06/02/2026